



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 26/01/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/01/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 08/04/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 650,83, a titolo di spese contrattuali e di istruttoria non maturate;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e le spese di procedura per € 20,00;
- gli interessi legali dal reclamo.

Costitutosi, l'intermediario fa presente che, stante l'attuale orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in tema di rimborso degli oneri cosiddetti "up front", sulla base dell'interpretazione dell'art. 125 *sexies* del TUB fornita dalla Corte di Giustizia europea nel noto caso "Lexitor", ha ritenuto di rimettere la questione alla cognizione del Giudice ordinario e, pertanto, a fronte del ricorso promosso dall'odierno ricorrente, ha notificato a quest'ultimo un atto di citazione avanti il Giudice di Pace competente, per ivi sentir accertare la non rimborsabilità delle spese aventi natura *up front*.



L'intermediario ha quindi allegato copia del menzionato atto di citazione, oltre che la relata di notifica del 16/10/2020, successiva alla data di presentazione del ricorso; non è allegata prova dell'iscrizione a ruolo.

Chiede dunque che il ricorso venga dichiarato inammissibile o il procedimento interrotto in quanto *“ancorché la causa sia iniziata successivamente all'instaurarsi del procedimento avanti all'ABF, debba essere equiparato ad una fattispecie di litispendenza, con conseguente inammissibilità del ricorso, atteso che l'esigenza di veder accertare il diritto da parte del Giudice ordinario non poteva nascere prima che fosse avanzata la pretesa per mezzo del ricorso in oggetto”*.

Viste le previsioni delle Disposizioni ABF *ratione temporis* applicabili (Sez. VI, par. 2: *“Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato”*) la ST ha contattato il ricorrente il quale, con comunicazione del 18/01/2021, ha manifestato la volontà di proseguire il procedimento ABF.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di improcedibilità formulata dall'intermediario, per essere stato instaurato, successivamente alla presentazione del ricorso introduttivo del presente procedimento, giudizio ordinario avente ad oggetto l'accertamento della non rimborsabilità delle spese aventi natura *up front*.

Sul punto, le Disposizioni ABF *ratione temporis* applicabili (Sez. VI, par. 2) dispongono che *“Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale **nel corso del procedimento**, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato”*).

Con riferimento alla presente vicenda, a seguito di formale richiesta della Segreteria Tecnica, il ricorrente, con comunicazione del 18/01/2021, ha manifestato la volontà di proseguire il procedimento ABF.

Quanto al merito del ricorso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio, rileva la natura *recurring* delle spese di istruttoria e vendita, in quanto remunerative anche di attività riferibili alla fase di svolgimento del rapporto. Le stesse dovranno pertanto essere rimborsate per la quota non maturata in base al criterio dei *pro rata temporis*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,85%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,89%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	spese istruttoria e vendita (recurring)	€ 1.100,00	€ 650,83 <input type="radio"/>	€ 416,79 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 417
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0
						€ 0
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 417
		interessi legali				si ▼

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 417,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI